



ATTO DD 27/A1906A/2022

DEL 04/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 autorizzazione per l'attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia "Casone 2" sita in località Casone nel territorio del comune di Castagnole delle Lanze (AT), proponente: Ruella Giuseppe Escavazioni S.a.s. POS. M1988S.

Premesso che:

in data 13.06.2019 la Ditta Ruella Giuseppe Escavazioni, avente sede legale in Via San Giovanni Bosco 18 a Fubine (AL), Partita I.V.A. n. 00537520066, ha presentato allo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive "Tra Langa e Monferrato" istanza per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 23/2016 e 40/1998 per la coltivazione di sabbia e ghiaia della cava "Casone 2" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT);

la suddetta istanza corredata degli allegati è stata successivamente trasmessa, con nota prot. n. 518 del 13/06/2019, dallo Sportello Unico alla Provincia di Asti con richiesta di avvalimento ai sensi del D.P.R. 160/2010;

ai fini della trasparenza e della partecipazione del pubblico al procedimento, così come stabilito dalla normativa in vigore, la Provincia ha proceduto a pubblicare la documentazione del progetto e l'avviso sul proprio sito internet per 60 giorni dalla data di comunicazione avvio del procedimento;

Rilevato che:

il progetto consiste nella coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia per circa mc. 37.000 e successivo recupero dell'area ad indirizzo agricolo in località "Casone" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT). La durata dell'intervento è prevista in anni 5. Il sito interessa un'area in disponibilità della ditta proponente che nel suo complesso interessa una superficie catastale di 17.440 mq. La coltivazione è ricadente in fascia B del P.A.I. e pertanto le attività in progetto ricadono tra quelle da sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 14.12.1998, n. 40, in quanto identificabili al n. 13, dell'allegato A2: "cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei P.S.F.F.". Il progetto è quindi stato assoggettato alla procedura di VIA, nella quale è confluita anche l'autorizzazione provinciale ex l.r. 23/2016, così come, ai sensi dell'art. 8 della suddetta l.r., la variante



urbanistica, al vigente P.R.G.C. del Comune di Castagnole Lanze (AT).

Considerato che:

la Provincia Di Asti Servizio Ambiente Ufficio Autorizzazioni Ambientali con determinazione del dirigente n. 569 - 012 del 02/03/2020 ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo e rilasciato l'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia "Casone 2" sita in località "Casone" nel territorio del Comune di Castagnole delle Lanze (AT) ai sensi della l.r. 23/2016 e del D.lgs. 152/2006, proponente: Ruella Giuseppe Escavazioni S.a.s.;

l'intervento è ricompreso entro la "Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro" istituita con DGR n 45-8770 del 12 aprile 2019 e ciò ha comportato il radicamento della competenza ad emettere il provvedimento in oggetto in capo alla Regione.

Preso atto che:

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ed è avvenuta a seguito di precedente espressione di positivo giudizio di compatibilità ambientale;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, ha avuto esito positivo;

occorre dare atto che, pur essendo già stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 da parte della Provincia di Asti, detto atto deve essere ricompreso nel presente provvedimento, in relazione alla competenza in capo alla Regione delle autorizzazioni alla coltivazione di cava in zone naturali di salvaguardia, di cui all'artt. 10 c. 1 della l.r. 23/2016.

- E' necessario che la fideiussione in essere sia intestata alla Regione Piemonte ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 i e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019;
- restano valide tutte le prescrizioni dettate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della determinazione del dirigente della Provincia Di Asti Servizio Ambiente Ufficio Autorizzazioni Ambientali n. 569 - 012 del 02/03/2020;
- l'inoservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi"

- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale)
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"; riennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 9 Aprile 2021;
- l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la DGR n. 45-8770 del 12 aprile 2019 di istituzione della Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro.

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016 l'attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia "Casone 2" sita

in località Casone nel territorio del comune di Castagnole delle Lanze (AT), proponente: Ruella Giuseppe Escavazioni S.a.s.;

restano valide tutte le prescrizioni dettate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della determinazione del dirigente della Provincia Di Asti Servizio Ambiente Ufficio Autorizzazioni Ambientali n. 569 - 012 del 02/03/2020;

è necessario che la fideiussione in essere sia intestata alla Regione Piemonte ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 i e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019. La nuova polizza fideiussoria, sostitutiva di quella in essere deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza. L'importo della fideiussione potrà essere ridotto in caso di svincolo di parte delle aree in cui sia stato terminato il recupero ambientale e decorsi i 36 mesi previsti per la manutenzione. Tale riduzione sarà accordata su richiesta della società e previo controllo, con semplice comunicazione;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini